



## *Il Prefetto della Provincia della Spezia*

### **PREMESSO che:**

- lo Spezia Calcio disputerà il campionato di Serie B – stagione 2024/2025, per cui gli incontri previsti presso lo stadio “Alberto Picco” - che vedrà la formazione locale impegnata già il 24 agosto p.v. nella gara contro il Frosinone - saranno verosimilmente caratterizzati da una folta partecipazione della tifoseria spezzina;
- è dato esperienziale che, in occasione di eventi sportivi di particolare rilevanza, il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative all’ordine pubblico;
- la vendita di bevande in contenitori idonei all’offesa della persona - quali lattine e bottiglie in vetro – può agevolare l’uso degli stessi come corpi contundenti, anche allorché siano abbandonati vuoti o infranti, con possibile pregiudizio per l’incolumità pubblica;

### **CONSIDERATO che, di norma:**

- i suddetti divieti si rivelano strumenti utili a contenere i fenomeni di violenza e di disturbo al regolare svolgimento delle manifestazioni (sovente provocati da persone per effetto dell’assunzione di eccesso di bevande alcoliche) e a contribuire alla migliore gestione dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
- sono necessari al fine di poter esercitare una più efficace azione deterrente, in virtù anche della diversa e più incisiva misura sanzionatoria comminabile agli eventuali trasgressori;

**VISTO** il regolamento d’uso dell’impianto, redatto dalla società Spezia Calcio previa condivisione in sede di GOS;

**VISTA** la nota prot. n. 45876 del 20 agosto 2024, con la quale la Questura della Spezia ha chiesto di valutare l’opportunità di adottare adeguate misure preventive a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in occasione di tutte le partite valevoli per il campionato di Serie B – stagione 2024/2025 che lo Spezia Calcio disputerà presso lo stadio “Alberto Picco” e, in ogni caso, di tutte le gare casalinghe, come di seguito indicato:

1. divieto di vendita per asporto nonché di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5,5 gradi alcolemici e divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo presso gli esercizi in forma fissa ed ambulante ubicati all’esterno dello stadio, nell’area urbana delimitata da Via dei Pioppi, Viale Fieschi, (nel tratto compreso tra viale Amendola e Via dei Buggi), Via Baracchini e Via XV Giugno;
2. integrazione del regolamento d’uso dell’impianto, con la previsione del divieto di vendita per asporto nonché di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione



## *Il Prefetto della Provincia della Spezia*

- alcolica superiore a 5,5 gradi alcolemici e divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonché in contenitori di plastica se non privi di tappo; è consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera e carta, con la sola esclusione dell'attività di somministrazione praticata all'interno delle aree "Ospitalità" della Tribuna d'Onore;
3. estensione temporale dei divieti anzidetti da tre ore prima dell'inizio degli incontri di calcio sino ad un'ora dopo il termine degli stessi.

**VISTO** il parere favorevole espresso dai Responsabili provinciali delle Forze di Polizia in occasione della Riunione tecnica di coordinamento tenutasi il 12 agosto 2024 presso questa Sede;

**VISTO** l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che dà al Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**per i motivi indicati in premessa**

**ORDINA**

in occasione di tutte le partite valevoli per il campionato di Serie B – stagione 2024/2025 che lo Spezia Calcio disputerà presso lo stadio "Alberto Picco" e, in ogni caso, di tutte le gare casalinghe

**nell'area individuata in premessa, all'esterno dello stadio, presso gli esercizi in forma fissa ed ambulante è fatto divieto di:**

vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5,5 gradi alcolemici e divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo;

**all'interno dell'impianto sportivo, ad integrazione di quanto previsto dal regolamento d'uso dello stadio è fatto altresì divieto di**

vendita per asporto, nonché di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore a 5,5 gradi alcolemici e divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonché in contenitori di plastica se non privi di tappo; è consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera e carta, con la sola esclusione dell'attività di somministrazione praticata all'interno delle aree "Ospitalità" della Tribuna d'Onore.



## *Il Prefetto della Provincia della Spezia*

**Detti divieti hanno efficacia dalle tre ore antecedenti l'inizio degli incontri di calcio e sino a un'ora successiva al termine degli stessi.**

Il Questore della Spezia è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale della Spezia verificheranno l'ottemperanza delle prescrizioni sopra disposte.

Del presente divieto verrà data notizia agli organi di informazione ed il relativo provvedimento verrà pubblicato sul sito ufficiale di questa Prefettura ([www.prefettura.it/laspezia](http://www.prefettura.it/laspezia)).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla notifica, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal momento in cui l'atto diviene definitivo.

La Spezia, data del protocollo

IL PREFETTO  
(Inversin)